

IN BREVE n. 035-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MURO AL CONFINE: LE REGOLE DEL CODICE CIVILE

Ecco cosa è possibile fare quando il muro del vicino si trova sul confine

da Studio Cataldi a cura di Valeria Zeppilli

Il nostro ordinamento regola i rapporti tra fondi vicini e costruzioni in maniera molto dettagliata, fornendo indicazioni precise sulle distanze che devono essere rispettate a tutela dei diritti dei diversi proprietari. Con riferimento particolare alle costruzioni su fondi finitimi, il codice civile prevede che esse, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri o alla diversa e maggiore distanza eventualmente prevista dai regolamenti locali.

Una disciplina particolare, però, riguarda il caso in cui sul confine tra due fondi si eriga il muro di uno dei due proprietari.

Comunione forzosa

In simili ipotesi, infatti, si sensi dell'articolo 874 c.c. il vicino proprietario del fondo confinante può chiedere la comunione del muro, per tutta l'altezza o per parte di essa. Ciò indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dello stesso (ad esempio con una nuova costruzione).

I requisiti richiesti sono, innanzitutto, che la comunione riguardi tutta l'estensione della sua proprietà.

La comunione, inoltre, è subordinata al pagamento, da parte dell'interessato, della metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e della metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Tale indennità va determinata tenendo conto dei predetti valori al momento della richiesta di comunione.

Il proprietario del fondo contiguo al muro altrui che intenda avvalersi della possibilità offerta dall'articolo 874, inoltre, deve eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Nel rispetto di tali prescrizioni, la comunione forzosa del muro può essere acquistata mediante contratto scritto tra le parti o chiedendo una sentenza costitutiva.

Costruzione in aderenza

In alternativa alla comunione del muro posto sul confine, il vicino può decidere di costruire sul confine stesso in aderenza e senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

La costruzione si intende in aderenza quando almeno un lato del nuovo edificio combacia perfettamente con l'edificio preesistente, il quale, tuttavia, rimane strutturalmente e funzionalmente autonomo (cfr. Cass., 11 agosto 1982, n. 4549).

Innesto

Il proprietario fondo contiguo, infine, ha una terza possibilità: quella di innestare sul muro posto al confine un capo del proprio muro.

In tal caso egli non ha l'obbligo di renderlo comune secondo quanto previsto dall'articolo 874, ma è tenuto a pagare una indennità per l'innesto.

L'innesto, più nel dettaglio, è rappresentato dall'inserimento di un muro nel precedente, in maniera tale da formare, nel complesso, un'unica struttura portante, mentre non si ha quando manca il collegamento strutturale.

Esso tuttavia, come confermato anche dalla Cassazione con la sentenza numero 3425/2006, è vietato nelle zone sismiche dato che impedisce la libera oscillazione degli edifici.

Esclusioni

Resta da dire che, in forza di quanto previsto dall'articolo 879 del codice civile, alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Con riferimento a tali immobili il vicino non può neppure decidere di avvalersi della facoltà di costruire in aderenza.

ARRIVA IL BONUS BADANTI: 1.500 EURO DI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE

Il primo esperimento sarà attivato a Milano, ma il modello è replicabile in tutta Italia

da Studio Cataldi a cura di Gabriella Lax

Un bonus di 1.500 euro come contributo annuale per l'assunzione di una badante o, meglio, per acquisire "ore di servizio". Si tratta di un progetto innovativo che prevede un contributo annuo da destinare all'assistenza familiare a condizione che la stessa sia erogata dal sistema del comune, che si impegna a selezionare e formare le badanti. A sperimentarlo per primo sarà il comune di Milano, dove ogni anno vengono spesi circa 20 milioni di euro per seguire 12mila bisognosi, tracciando un modello che non è escluso possa essere replicato nelle amministrazioni di altre città italiane.

Nel capoluogo lombardo, il progetto, annunciato dall'assessore al welfare Piefrancesco Majorino, sarà discusso in Giunta a settembre e riguarderà i nuclei familiari con un Isee fino a 20 mila euro e in misura proporzionale rispetto alla reale situazione economica: quindi, chi più guadagna (dentro il tetto dei 20 mila euro) meno percepisce, e viceversa.

Ma quello economico non sarà l'unico vincolo: infatti, l'assegno sarà erogato a condizione che l'operatore che cura la persona anziana (over 70) sia scelto attraverso il sistema del Comune. Il punto di partenza per la realizzazione del progetto è stato lo sportello badanti, grazie al quale sono stati identificati gli assistenti familiari, mettendo in contatto domanda e offerta di lavoro, realizzando l'assistenza anche di carattere contrattuale, con la garanzia della qualità della prestazione.

Da qui la nuova opportunità: la sovvenzione per l'acquisto di ore di lavoro di badanti e tate formate, sussistendo un certo tipo di reddito da parte degli utenti.

Non si tratta per il comune milanese di un intervento isolato, piuttosto di uno strumento complementare di un approccio all'assistenza che ha sperimentato negli anni importanti percorsi innovativi come, ad esempio, l'introduzione delle badanti di condominio in 30 stabili. Senza tralasciare che queste innovative metodologie di assistenza tecnica di tipo formativo per i caregivers e di assistenza alla contrattualizzazione di tali servizi costituiscono un importante muro per arginare il lavoro in nero.

LE DISTANZE PER GLI ALBERI: LE REGOLE DEL CODICE CIVILE

La normativa riguardante le distanze legali per gli alberi dai confini

da Studio Cataldi a cura di Lucia Izzo

Il Codice civile, Libro Terzo, Titolo II, stabilisce le norme in tema di proprietà. In particolare nel capo II (Della proprietà fondiaria) è la Sezione VI a occuparsi "*delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi*". Per quanto riguarda gli alberi, il codice, all'art. 892, rinvia alle distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.

Il rispetto delle distanze ha lo scopo di tutelare i vicini dalla diffusione sul proprio terreno di radici (art. 896 del c.c.), nonché dal danneggiamento che potrebbe scaturire dalla diminuzione di aria, luce e soleggiamento. Anche l'albero stesso, inoltre, deve essere posto in condizione di crescere in maniera adeguata per le proprie caratteristiche.

TESTO IN <http://www.studiocataldi.it/articoli/23126-le-distanze-per-gli-alberi-le-regole-del-codice-civile.asp>

ECM, FLESSIBILITÀ DA COMMISSIONE: VALIDE PER TUTTI LE REGOLE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

da DoctorNews del 27 agosto 2016

La Commissione nazionale per la formazione continua prende atto delle difficoltà di acquisire i crediti formativi, specie quelle registrate lo scorso anno tra i dipendenti, e semplifica le modalità di acquisizione entro quest'anno. Con delibera dello scorso 7 luglio 2016 estende le disposizioni più flessibili - valide per i liberi professionisti - a tutti i medici e odontoiatri, convenzionati e dipendenti, fermo restando l'obbligo di tendere a fine triennio 2014-2016 ai 150 crediti.

TESTO IN <http://www.doctor33.it/ecm-flessibilita-da-commissione-valide-per-tutti-le-regole-per-i-liberi-professionisti/politica-e-sanita/news--37767.html?xrtd=RSCRXYXLPAPTPCYVRRPTVC>

P.A. - ADDIO AL POSTO DI DIRIGENTE A VITA

Ok del Consiglio dei Ministri al Decreto legislativo di Riforma (Madia) della dirigenza nel pubblico impiego: si accederà per concorso o per corso-concorso, gli incarichi dirigenziali avranno durata di 4 anni e potranno essere rinnovati solo per altri 2 anni, il trattamento accessorio sarà il 50% della retribuzione complessiva.

Le norme non riguarderanno la medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale per i quali rimane ferma la attuale disciplina.

Le misure varranno invece per la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale.

IN ALLEGATO A PARTE - Bozza DLgs riforma dirigenza PA (Documento 160)

PENSIONE SUPPLEMENTARE

La pensione supplementare spetta al lavoratore già titolare di una pensione per contributi ulteriormente versati, ma non sufficienti per raggiungere il diritto ad un'altra autonoma prestazione pensionistica.

In **campo INPS AGO** ai lavoratori dipendenti cui sia stata liquidata già una prestazione previdenziale principale viene concessa la facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare in base a ulteriori contributi versati o accreditati nell'AGO a condizione però che tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione.

Inoltre per l'articolo 5 della legge 1338/1962 i pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (es. dipendenti pubblici) e sostitutive dell'AGO possono beneficiare della pensione supplementare, al contrario la prestazione non può essere ottenuta se il lavoratore ha in pagamento una pensione dalla gestione separata o delle Casse dei liberi professionisti.

La prestazione supplementare può essere erogata al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando la cessazione di attività di lavoro dipendente (nell'attualità: 66 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne). La prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo (articolo 7, [legge 155/1981](#)).

LEGGE 1338/1962 - Art. 5. L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. ((La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4; c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903)). ((4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto dal 10 maggio 1968.

LEGGE 155/1981 - Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso. È abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Nella **Gestione Separata** la prestazione supplementare è prevista qualora l'iscritto abbia già ottenuto una pensione principale.

Vengono ammessi anche i titolari di una pensione a carico delle Casse Professionali:

qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare (art.1, c. 2, Dm 282/1996).

La prestazione è erogabile al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nella Gestione Separata (66 anni e 7 mesi gli uomini e 66 anni e 7 mesi le lavoratrici parasubordinate).

La prestazione può essere liquidata anche se il relativo importo risulta inferiore all'importo minimo richiesto per le prestazioni contributive: 1,5 volte l'assegno sociale (messaggio Inps 219/2013).

In caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai suoi familiari superstiti aventi diritto può essere liquidata una pensione supplementare ai superstiti di reversibilità o indiretta.

Ricordiamo che in **campo ENPAM** ogni terzo anno, in caso di contribuzione nel Fondo generale Quota B per attività professionale del pensionato, viene ricalcolato dagli Uffici l'assegno di pensione in base agli ulteriori versamenti contributivi effettuati.

PENSIONE SUPPLEMENTARE					
Gestioni in cui il pensionato risulta titolare di una pensione principale					
Gestione in cui si intende chiedere la prestazione supplementare	Ago	Gestione separata	Fondi sostitutivi	Fondi esclusivi ex Inpdap	Casse privatizzate
Ago	-	no	sì	sì	no
Gestione Separata	sì	-	sì	sì	sì
Fondi sostitutivi	no	no	-	no	no
INPGI	sì	no	sì	sì	no
ex ENPALS	solo con autonomi	no	sì	sì	no
Fondi esclusivi	no	no	no	-	no
Casse Libero Professionisti	solo se previsto dal regolamento delle singole Casse				

estratto da PensioniOggi

PENSIONI - RICORSI UIL CONTRO LA MANCATA RESTITUZIONE DEI SOLDI STABILITA DALLA CONSULTA

*dal sito di **Franco Abruzzo**, presidente Unpit:*

CESENA. Opporsi alla mancata restituzione da parte dello Stato dei soldi che la legge Fornero aveva bloccato per quanto riguarda gli aumenti previsti nelle pensioni di anzianità. Una "class action" è stata fatta partire nelle ultime settimane dalla Uil pensionati.

Ci sono, soltanto tra gli iscritti Uil, potenzialmente 2.500 cesenati interessati. Soddisfatti i quali (il lavoro riprenderà dopo le ferie agostane) il sindacato cesenate si mobilerà eventualmente anche per non iscritti che intendano ricorrere.

La questione viene spiegata ai pensionati con una lettera in arrivo nelle case. Altre ne saranno spedite dopo il periodo di ferie. La legge Fornero ha bloccato li aumenti di pensione in base all'indicizzazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo nel periodo dal 2012 e 2013.

Nel 2015 la Corte Costituzionale, con la sentenza 70, ha bocciato questo provvedimento. Così il Governo ha stabilito la restituzione di quanto dovuto. Ma non per tutti e non allo stesso modo come ci si poteva attendere. Per chi ha pensioni superiori a sei volte il minimo nessuna restituzione. Per chi sta sotto a quella quota restituzioni a volte soltanto parziale (fino ad un massimo del 40%).

Eppure la Corte Costituzionale ha sancito che i soldi debbano essere ridati tutti ai cittadini. Così la Uil Pensionati Cesena sta scrivendo a casa agli interessati. Mentre sono state avviate alcune cause pilota su scala regionale (assieme a Cgil e Cisl) l'idea è quella di chiedere il rimborso integrale: congelando così i termini di prescrizione con l'Inps che altrimenti scadrebbero ed annullerebbero la possibilità di fare causa "allo Stato".

Altre lettere che invitano a presentarsi al sindacato per verificare la propria situazione, saranno spedite nelle prossime settimane. Terminati gli appuntamenti con i propri iscritti il sindacato pensionati è intenzionato a rendersi disponibile anche per gli altri pensionati che intendano chiedere, con una sorta di class action collettiva, la restituzione dei soldi dovuti.

TESTO IN <http://www.corriereromagna.it/news/cesena/19411/pensioni-partita-l-azione-legale.html>

DICIAMO «NO» A "QUESTA RIFORMA DELLA P.A." e ALLA PRECARIZZAZIONE DI TUTTA LA DIRIGENZA PUBBLICA

a cura di Stefano Biasioli

Ho molto apprezzato, nei giorni scorsi, l'articolo del Dr. Ferrante (dirigente della P.A., che non conosco) che riassume alcune perplessità sugli effetti della Riforma Madia della P.A., effetti che il governo (nei mesi passati) ed il CdM di giovedì 25 Agosto ha colpevolmente trascurato, almeno per quanto ci è dato di conoscere.

Ancora una volta, a Noi, comuni cittadini, non è stata concessa la grazia di conoscere nel DETTAGLIO il testo in questione, ma le informazioni diffuse alla stampa (si veda ad esempio anche i puntuali articoli di L. Olivieri (Italia Oggi, 26-27/08/16) ci hanno confermato le perplessità che abbiamo sempre avuto nei confronti della legge 124/2015 e dei suoi, più o meno ritardati, decreti attuativi.

Non si tratta di pregiudizi, ma di valutazioni legate al lavoro dirigenziale da Noi svolto in uno specifico ambito della P.A., quello sanitario.

Di questo vogliamo infatti scrivere. Il "misterioso" decreto legislativo attuativo della riforma della dirigenza della P.A. riprende il dettato della legge, istituendo un nuovo sistema (organico?) della DIRIGENZA PUBBLICA, costituito da un ruolo unico, non ben dettagliato.

Nei fatti, si punta a realizzare concretamente il recente accordo tra ARAN e CONFEDERAZIONI SINDACALI in tema di AREE/COMPARTI CONTRATTUALI, ridotti - come si sa - da 11 a 4, cui si aggiunge la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Li ricordiamo, brevemente.

I 4 COMPARTI della P.A.

- 1) Funzioni centrali : ministeri, agenzie fiscali, EPNE, Enti vari; 274.000 addetti.;
- 2) Funzioni locali: regioni + autonomie locali; 457.000 occupati;
- 3) Istruzione e ricerca: tutto il mondo della scuola; 1,100.000 addetti;
- 4) Sanità: 531.000 addetti, di cui almeno 128.000 dirigenti, medici e non.

ACCESSO ALLA DIRIGENZA.

Avverrebbe attraverso una selezione, si tratti di corso-concorso o di concorso. Ossia attraverso una selezione ed una valutazione del merito. Principio giustissimo, da applicare nella realtà. Non è chiaro, ad oggi, se il corso-concorso porti ad una idoneità, con possibilità di chiamata discrezionale e con un incarico triennale da funzionario (prima di una assunzione come dirigente) e se il concorso porti invece i vincitori ad assumere una immediata funzione dirigenziale (4 anni + una possibile proroga di 2). Per costoro, al termine dei primi 4 anni, solo una valutazione positiva porterebbe ad una conferma dell'incarico dirigenziale.

In caso contrario decadrebbero da dirigenti, assumendo la veste di funzionari, quindi con demansionamento funzionale e di stipendio.

Un problema, su tutti.

Se l'interpretazione è corretta, c'è da chiedersi **QUALE SARA' la SORTA di TUTTI i MEDICI DIPENDENTI del SSN, TUTTI ASSUNTI COME DIRIGENTI** (circa 118.000 dirigenti), indipendentemente dalle funzioni individualmente svolte.

Non è un problema di poco conto, perché - ora che il comparto sanitario è totalmente affidato alle Regioni- l'applicazione indiscriminata del decreto 25 Agosto porterebbe ad un caos gestionale-burocratico-amministrativo micidiale, con possibile retrocessione normativa e finanziaria, ogni 4 anni, di almeno 10.000 unità mediche, tenuto conto non solo della percentuale di valutazioni negative ma anche del progressivo cambiamento (in pejus) del SSN, conseguente alle pesanti riorganizzazioni regionali ed alla riduzione del fondo sanitario nazionale (FSN). Vi immaginate, **VOI**, quale potrebbe essere il destino di un **REPARTO SPECIALISTICO OSPEDALIERO**, il cui Primario (ora Direttore di Unità operativa complessa=UOC) potrebbe essere cambiato ogni 4 anni, sulla base di valutazioni "politiche" e non tecniche? Mi si potrebbe dire: "Ma la riforma della dirigenza della P.A. non si applica alla sanità pubblica...". Se fosse così (ma leggeremo il testo definitivo del provvedimento, ora solo in prima lettura...) questo vorrebbe dire che i **DIRIGENTI della SANITA'** (medici e sanitari vari) sono **UNA CATEGORIA SPECIALE**, per cui - all'interno dell'unico comparto Regionale si creerebbe una dicotomia tra i dirigenti sanitari e tutti gli altri dirigenti (amministrativi e tecnici), pur operanti in sanità od operanti nelle strutture regionali non sanitarie.

Con ovvio caos, procedurale, normativo, amministrativo e tabellare/stipendiale. Vedremo quello che succederà. Prima o poi ci sarà pur un rinnovo dei contratti pubblici, se questo governo riterrà di rispettare la sentenza della C. Costituzionale, dell'anno scorso.

COMMISSIONI di COORDINAMENTO del SISTEMA

Saranno una per ruolo (Stato, Regioni, Enti locali, Scuola), ciascuna di 9 membri, e dovranno definire i criteri generali per il conferimento/revoca degli incarichi dirigenziali. Ci si chiede se i componenti saranno disposti a lavorare a tempo pieno, dati i presumibili elevati carichi di lavoro. Ancora, la Commissione del comparto statale dovrebbe essere costituita da altissimi funzionari statali (Ragioniere generale dello Stato, Capi dipartimento ministeriali etc) che, fino ad ora, svolgevano compiti ben diversi. Li trascureranno?

VALUTAZIONE del DIRIGENTE

La valutazione del dirigente, lo sappiamo bene, costituisce da sempre un problema, non solo tecnico ma politico-gestionale.

Dice il decreto che la valutazione negativa del **DIRIGENTE** può anche essere basata sulle lamentele dell'utenza. Principio teoricamente giusto. Ma ritorniamo alla sanità. I medici saranno colpevolizzati per le liste di attesa, per il contenzioso giudiziario (fasullo o reale), per il fatto che la medicina non è una scienza esatta e che anche il rispetto delle fantomatiche **LINEE GUIDA** non garantisce il risultato?

Saranno penalizzati per una organizzazione del SSN arretrata di almeno 30 anni rispetto alle esigenze reali dei cittadini? Saranno in balia della politica e delle scelte sempre più discrezionali

(perche' mai pagate, se errate) da parte dei politici regionali e di chi sottofinanzia il SSN? Ovvvia, la morale. Una valutazione affidata alle "utenze", ovvero ai malati od ai loro familiari, avrà un effetto perverso sul SSN, esponenziale rispetto a quello che fa attivare "all'utenza" migliaia di cause professionali, il 97% delle quali risulta poi "irrazionale".

ECCEZIONI

Ma, come al solito, "fatta la legge, trovato l'inganno". Infatti, non ci sarà procedura comparativa, nelle amministrazioni statali, per una serie di figure apicali: segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri; uffici dirigenziali generali all'interno dei ministeri; uffici di diretta collaborazione dei ministri. Per tutti costoro, in definitiva, ci sarà la nomina diretta da parte di chi governa ("investitura diretta"), salva, forse, una fase iniziale in cui si potrebbe avere una scelta preferenziale (ma monocentrica) tra i dirigenti in servizio, di prima fascia.

PRECARIZZAZIONE della DIRIGENZA PUBBLICA

Quanto sopra ricordato porta ad una sola certezza. Dopo aver precarizzato il mondo del lavoro privato, si è ora completato **il disegno della precarizzazione della dirigenza pubblica. La selezione e la conferma del personale dirigenziale pubblico diviene piu' trasparente e piu' equa solo in teoria.**

Nei fatti, invece, si creerà - in tutta la P.A.- uno stato d'ansia generale, perche' la mancata stabilità del livello dirigenziale e del posto (ovvero della funzione) provocherà, ben prima della conclusione dell'incarico quadriennale, centinaia di migliaia di domande di mobilità e di partecipazioni a bandi pubblici, con riduzione dell'efficienza delle strutture di lavoro, con la perdita dello "spirito di gruppo" e con la ricerca perpetua di sponsors politici.

Insomma, una "giostra impazzita" (Ferrante), difficilissima da gestire. Nuovo caos, che si aggiungerà a quello prodotto dalla Gelmini nella scuola.

CUI PRODEST?

NON SI PRECARIZZA LA POLITICA

Una cosa è certa. Il Governo Renzi, che ha precarizzato il lavoro e che ora destabilizza la dirigenza pubblica, non ha di certo precarizzato la politica. Si pensi solo alla nuova composizione del Senato, che garantirà seggi senatoriali ed immunità ad un centinaio di consiglieri regionali e di sindaci, scelti - come senatori - dai politici e non dai cittadini. La riforma Madia non gioverà né ai cittadini né all'efficienza della P.A.

Ancora una volta abbiamo a che fare con una riforma concepita male, nata con parto distocico e che rischia di produrre danni irreparabili, in ognuno dei 4 comparti pubblici. A titolo V° vigente ed anche a titolo V° modificato.

No, non è così che vanno fatte le riforme. Chi rottama per rottamare, senza conoscerne le conseguenze e prevederne gli effetti reali, è o incapace o è in malafede. Tertium non datur !

un mio pensiero su questa riforma: «... quando la fantasia supera le realtà ...» (mpe)

UFFICIO CON UNA DIRIGENZA A SINGHIOZZO mpe

Ogni 4 o 6 anni cambio di vertice, col pericolo di tutto da capo col nuovo dirigente.

Un tempo quando una azienda aveva un buon dirigente o un buon capo operaio era avere un tesoro e ne era gelosa; ora nell'era dell'usa e getta, senza una programmazione, nella politica del mordi e fuggi, tanto il domani è pieno di incertezze e ci penserà un altro, si sfrutta l'attuale e non si pensa al domani ...

Si forgiavano dirigenti, si selezionavano, il tutto con spese di formazione e organizzative nella costruzione e selezione, ma poi non si utilizzavano o si sfruttava solo parzialmente il potenziale,

per la paura che «piantino la vigna» ... o per dare tutto a tutti e/o, il maligno direbbe, avere la possibilità di dare premi clientelari a rotazione. Insomma appena formati e forgiati nell'esperienza della pratica corrente vanno cambiati! Ma è produttivo?

Alcuni decenni fa l'Aeronautica militare forgiava, con notevoli costi organizzativi e formativi, fior di ottimi piloti, che allettati dalle Compagnie private subito dopo fuggivano a pilotare aerei di linea ... Attenzione ... Attenzione ... Attenzione ... Attenzione ...

Le riforme sono sempre difficili e bisogna tenere presente ogni particolare e soprattutto avere anche una memoria storica per non cadere negli errori ... in questi momenti difficili non si possono fare ripensamenti ... si pensino invece controlli e soprattutto non perdonare le furbizie ... e al bando ogni clientelismo ...

I PERMESSI DELLA 104 SOSPENDONO LE FERIE

Come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva prot. 37/0010256 del 20 maggio 2016 (interpello n.20) se durante le ferie sorge una necessità indifferibile di assistenza al disabile con diritto di assistenza per quanto previsto dalla 104, la fruizione del permesso ex art.33 della legge 104/1992, oltre a non poter essere negata, sospende anche il godimento delle ferie, che potranno poi essere recuperate in altro periodo previo accordo col datore di lavoro.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 20 del 20.05.2016
(Documento 161)**

LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO *Fonte: Dpl*

Modena - Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016, la Legge n. 170 del 12 agosto 2016 con la quale il Parlamento delega il Governo al recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015).

Per quanto attiene la materia del lavoro, l'articolo 19 prevede la delega al Governo sulla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Questi i principi a cui dovrà attenersi il Consiglio dei ministri nella predisposizione, entro il 16 dicembre 2016, del relativo decreto legislativo:

1. prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
2. prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
3. prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);
4. prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 3 anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che

esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

5. prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Legge n.170 del 12 agosto 2016 - articolo 19

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:

- La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato è pubblicata nella G.U.U.E. 31 luglio 2003, n. L 192.

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1.

- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, così recita:.

«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».